



DELIBERA N. 203/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA DA L'ECO DELLA
STAMPA SPA PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO PER
L'UTILIZZO DELLE PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIORNALISTICO
DI RCS MEDIAGROUP SPA AI SENSI DEL REGOLAMENTO ALLEGATO
ALLA DELIBERA N. 3/23/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”* (di seguito, anche il Decreto);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO in particolare l’articolo 43-bis, comma 10, il quale dispone che *“Fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell’equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. [...]”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 3/23/CONS, del 19 gennaio 2023, recante *“Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui*

all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633", di seguito denominato anche Regolamento;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1, del Regolamento il quale dispone che *"Qualora non sia stato raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, inoltrata alla controparte mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte dei destinatari, gli editori e i prestatori di servizi della società dell'informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa, possono presentare, entro i successivi sessanta giorni a pena di inammissibilità, un'istanza all'Autorità ai fini della determinazione dell'equo compenso."*;

VISTA l'istanza, e relativi allegati, presentata in data 7 giugno 2023 (prot. n. 0153008) da L'Eco della Stampa S.p.A., in qualità di Impresa di media monitoring e di rassegna stampa, ai fini della determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di RCS MediaGroup S.p.A., a norma dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la determina di archiviazione dell'istanza n. 1/23/DSDI/EC adottata dalla Direzione servizi digitali in data 14 giugno 2023 a norma dell'art. 9, comma 5, lett. a), del Regolamento per irricevibilità;

VISTA la comunicazione del 28 giugno 2023 (prot. n. 0173087) con la quale L'Eco della stampa S.p.A. ha presentato opposizione al Consiglio avverso la predetta decisione di archiviazione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del Regolamento;

CONSIDERATO che a norma del combinato disposto degli articoli 43-bis, comma 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e 9, comma 1, del Regolamento gli editori e i prestatori di servizi della società dell'informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa, possono rivolgersi all'Autorità per la determinazione dell'equo compenso qualora non sia stato raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso;

RILEVATO che il richiedente ha dichiarato che *"[...] La bozza del contratto NON indica le cifre che potrebbero rappresentare un punto di incontro finale, poiché ci sono ancora diversi punti contrattuali da determinare: punti che (almeno per quanto ci riguarda) sono importanti quanto gli aspetti economici. Quindi la nostra proposta a RCS è stata la seguente: troviamo una intesa sul contratto, dopodiché le cifre le aggiungeremo al contratto velocemente (anche a mano) magari nel corso di un incontro finale caratterizzato dalla volontà di una positiva conclusione della trattativa. [...]"*;

RILEVATO, quindi, che, il mancato accordo tra le parti non concerne l'ammontare del compenso e che, conformemente a quanto dichiarato dal richiedente, la documentazione allegata all'istanza non riporta una proposta economica, ma

esclusivamente dei parametri alternativi in base ai quali calcolare l'ammontare del compenso;

RITENUTO che a norma del combinato disposto degli articoli 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e 9, comma 1, del Regolamento le parti possono rivolgersi all'Autorità per la determinazione dell'equo compenso solo qualora non sia stato raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso;

RITENUTO conseguentemente di confermare il rigetto dell'istanza per irricevibilità ai sensi dell'art. 9, comma 5, *lett. a)*, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di respingere l'istanza di opposizione presentata da L'Eco della stampa S.p.A. avverso la determina di archiviazione 1/23/DSDI/EC del 14 giugno 2023, e di confermare l'archiviazione dell'istanza presentata da L'Eco della Stampa S.p.A. per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di RCS MediaGroup S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento è comunicato al richiedente e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba